



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

### VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 38

#### SEDUTA DEL 31/03/2021

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

*L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18:10 previa convocazione nei modi di rito - in modalità videoconferenza così come previsto dai DPCM-13 ottobre-2020 e 18 ottobre 2020, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All'appello risultano presenti i Signori:*

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GUELFI NICOLA	X	
SPADONI GIOVANNI	X		RASTELLI FEDERICA	X	
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO	X	
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO	X	
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA	X	
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA	X	
TACCONI LUCA	X		BIAGINI SILIANA	X	
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE	X	
GABBANI ANDREA		X			

TOTALI PRESENTI n. 16 TOTALI ASSENTI n. 1

Sono presenti gli Assessori: SARTONI ALESSANDRO, LUMI ALESSANDRO, GRECO FRANCESCA, CORRIERI EMILIANO

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dott.ssa Rafaela Verdicchio, Vice Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TONCELLI KARIM, TACCONI LUCA, RASTELLI GIANNA

Il Presidente, pone in discussione l'argomento in oggetto.

*Alla votazione risultano presenti i Signori:*

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GUELFI NICOLA	X	
SPADONI GIOVANNI	X		RASTELLI FEDERICA	X	
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO	X	
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO		X
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA	X	
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA	X	
TACCONI LUCA	X		BIAGINI SILIANA	X	
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE	X	
GABBANI ANDREA	X				

TOTALI PRESENTI n. 16 TOTALI ASSENTI n. 1

Sull'argomento si svolge il dibattito il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti nel corso del quale **Il Consigliere TONCELLI** dà lettura dell'emendamento acquisito al protocollo generale al n. 13171 in data 30 marzo 2021: che propone di stralciare, all'articolo 66, comma 1, in particolare il punto 3, le parole "fino a 24 ore", e sostituirlo con il nuovo testo emendato:

**<<Articolo 66:** "Criteri di misurazione del canone rispetto alla durata dell'occupazione".

**1:** "Le occupazioni temporanee su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

fino a 4 ore;

oltre a 4 ore fino a 12 ore;

oltre 12 ore".

**2:** "L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge 147/2013".>>.

**Il Cons. Fanucci** non partecipa alla votazione, pertanto risultano presenti e collegati n. 16 consiglieri;

Dopodiché,

## IL PRESIDENTE

**PONE** quindi in votazione l'emendamento proposto;

**ESPERITA** la stessa con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

**presenti:** n. **16**

**votanti:** n. **16**

**favorevoli:** n. **9**

**contrari:** n. **7 (Gabbani, Guelfi, Biagini, Bracali, Rucco, Rastelli G. e Magnani)**

l'emendamento viene approvato.

\* \* \*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi*

da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

**VISTE** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni*

*all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la*

*diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 19 del 24/03/2014;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C.n.7 del 31/01/2003;
- Delibera della Giunta Comunale n. 176 del 04/06/2013 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 28/02/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

**PRESO ATTO** della delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera 12 del 28/02/2018 e successive modificazioni;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

**VISTA** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente deliberazione (allegato "A");

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto pressoché analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- il D.M. 13.01.2021 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18.01.2021 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 al 31 marzo 2021;

**SENTITE** le Commissioni Consiliari "Statuto e Regolamenti" e "Sviluppo Economico" riunitesi congiuntamente in data 15/03/2021;

**CONSIDERATO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *"Attribuzioni dei Consigli Comunali"* ed in particolare le lettere:

- a) relativamente all'approvazione dei regolamenti comunali;
- f) relativamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi comunali;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato "B");

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dai Responsabili dei servizi comunali interessati per quanto di competenza (allegato "C");

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato "D");

**VISTO** il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato "E");

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;  
**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

**EFFETTUATA** la votazione di cui il Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:

**ESPERITA** la stessa con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

<b>presenti:</b>	<b>n.</b>	<b>16</b>
<b>votanti:</b>	<b>n.</b>	<b>16</b>
<b>favorevoli:</b>	<b>n.</b>	<b>9</b>
<b>contrari:</b>	<b>n.</b>	<b>7 (Gabbani, Guelfi, Biagini, Bracali, Rucco, Rastelli G. e Magnani)</b>

## **DELIBERA**

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono richiamate nel presente deliberato quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

1. **DI APPROVARE** il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, comprensivo degli allegati (Allegato 1 e Allegato 2), comprensivo dell'emendamento approvato, per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato "A";
2. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della COSAP approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 19 del 24/03/2014;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di C.C. n. 7 del 31/01/2003;
  - Delibera di G.C. n. 176 del 04/06/2013 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
  - Delibera di G.C. n. 46 del 28/02/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
3. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
4. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
5. **DI DARE ATTO** che il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ha effetto dal 1 gennaio 2021;
6. **DI PUBBLICARE** il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

7. **DI STABILIRE** che copia del presente venga trasmesso tutti i responsabili dei Settori interessati (U.O. Suolo Pubblico e Pubblicità, Polizia Municipale, Attività Produttive e Suap, Area Governo del Territorio);
8. **DI STABILIRE** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura è il Funzionario Donatella Gaggiottini, Responsabile del Settore Tributi;
9. **DI DARE ATTO:**
- che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
  - che il presente deliberato diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
10. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 5 allegati:
- Testo del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (allegato A),
  - Parere in merito alla regolarità tecnica Settore Tributi (Allegato B);
  - Pareri di regolarità tecnica dei Responsabili dei servizi comunali interessati (allegato C);
  - Parere in merito alla regolarità contabile (allegato D);
  - Parere favorevole reso dall'Organo di revisione (Allegato E);

## **IL PRESIDENTE**

**PONE** quindi in votazione la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

**ESPERITA** la stessa con l'ausilio degli scrutatori si accerta:

**ESPERITA** la stessa con l'ausilio degli scrutatori, si accerta:

<b>presenti:</b>	<b>n.</b>	<b>16</b>
<b>votanti:</b>	<b>n.</b>	<b>16</b>
<b>favorevoli:</b>	<b>n.</b>	<b>9</b>
<b>contrari:</b>	<b>n.</b>	<b>7 (Gabbani, Guelfi, Biagini, Bracali, Rucco, Rastelli G. e Magnani)</b>

**PROCLAMA** l'esito della votazione e,

## **D I C H I A R A**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

*Avv. Giovanni Spadoni*

**Il Vice Segretario Generale**

*Dott.ssa Rafaela Verdicchio*